



Dichiarazione di conformità di materiali e articoli destinati a venire a contatto con gli alimenti

Importatore	Faserplast AG
Descrizione	Fusti in HDPE con additivi masterbatch blu, fabbricati con tecnologia di stampaggio a soffiaggio
Tipo (Tipi)	30 L, 60 L, 120 L, 220 L

Dichiariamo con la presente che gli articoli sopra menzionati sono idonei per le seguenti condizioni d'uso:

- Imballaggio di alimenti e loro conservazione per periodi prolungati superiori a 30 giorni a temperatura ambiente
- Condizioni di processo: Temperatura ambiente; Massimo 70 °C per 2 ore; massimo 100 °C per 15 minuti

Sono conformi alla legislazione applicabile dell'Unione Europea:

Regolamenti

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e successivi aggiornamenti, con riferimento agli articoli 3; articolo 11 - paragrafo 5, articolo 15; articolo 17

Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione - 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione - 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione per i materiali e gli articoli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e le modifiche successive fino al regolamento (UE) n. 1442/2023 dalla data di applicazione indicata nell'articolo 2 e regolamento (UE) n. 1627/2023

Sono inoltre conformi alla seguente legislazione italiana:

Decreto ministeriale del 21 marzo 1973 relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con sostanze alimentari o sostanze d'uso personale e successivi aggiornamenti e modifiche

DPR n. 777/1982 come attuazione della direttiva 76/893/CEE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successivi aggiornamenti e modifiche

I materiali prodotti non contengono materie plastiche derivanti da riciclo post-consumo e pre-consumo.



Migrazione globale (Regolamento 10/2011/UE e successive modifiche - Allegato V, Capitolo 3, Tabella 3 - Condizioni di prova standardizzate per la migrazione globale)

I materiali sono conformi ai limiti di migrazione globale nelle seguenti condizioni di prova:

Liquidi simulanti	Condizioni di prova	Risultati dei test di migrazione totale
A Etanolo 10% (v/v)	OM2 -- 10 giorni a 40°C	A - etanolo 10% (v/v) < 1 mg/dm ²
B Acido acetico 3% (w/v)	OM2 -- 10 giorni a 40°C	B - acido acetico 3% (w/v) < 1 mg/dm ²
D2 Olio vegetale	OM2 -- 10 giorni a 40°C	D2 - olio vegetale < 2 mg/dm ²

Migrazione specifica (Regolamento 10/2011/UE - Allegato V, Capitolo 2)

I materiali contengono le seguenti sostanze soggette a limiti di migrazione specifici:

N. FCM	N. CEE	N. CAS	Monomero/Additivo	FRF applicabile	LMS (mg/kg) ppm
356	18820	0000592-41-6	Again 1	No	3,00
375	15130	0000872-05-9	1-decades	No	0,05
477	46720	0004130-42-1	2,6-di-tert-butyl-4-etilfenolo	Sì	4,80
186	14020	0000098-54-4	4-tert-butilfenolo	No	0,05
All. II	---	---	Rame		5,00
All. II	---	---	Alluminio		1,00
All. II	---	---	Zinco		5,00

Liquidi simulanti	Condizioni di prova
A Etanolo 10% (v/v)	10 giorni a 60°C
B Acido acetico 3% (w/v)	10 giorni a 60°C
D2 Olio vegetale	10 giorni a 60°C

Il limite di migrazione globale (LMG), insieme alle altre restrizioni specifiche (LMS) a cui i monomeri e/o gli additivi presenti possono essere sottoposti, sono rispettati nelle condizioni di prova sopra menzionate.

La dichiarazione è supportata da test analitici effettuati in laboratori accreditati.

Additivi a doppio uso

Il materiale può contenere sostanze regolamentate dai regolamenti 1333/2008/CE e 1334/2008/CE, sostanze comunemente denominate additivi "a doppio uso".

N. FCM	Numero E	Nome dell'additivo	LMS - Restrizioni
21	E500	Sali dell'acido carbonico (sodio)	---
84	E552, E553a, E554,	Silicati naturali (escluso l'amianto)	---
753	E559	Silicato di alluminio (caolino)	---
106	E570	Acido stearico e derivati	---
504	E551	Biossido di silicio	---
610	E171	Biossido di titanio	---
575	E900	Polidimetilsilossano (PM > 6800 Da)	---
638	E1521	Polietilenglicole	---
9	E470a	Sali di sodio, potassio e calcio degli acidi grassi	---
394	E526	Idrossido di calcio	---
9	E570	Acidi grassi	---



La sostanza FCM #610 - biossido di titanio (già E171) può essere presente.

Secondo i dati sperimentali e/o i calcoli teorici, queste sostanze sono conformi alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento 10/2011 UE e ai successivi aggiornamenti al paragrafo 3, lettere a, b.

I materiali forniti non contengono i metalli elencati nell'allegato II del regolamento UE 10/2011 in quantità superiori al limite di quantificazione a seguito dei test di migrazione effettuati. Questa affermazione è inoltre confermata dalle dichiarazioni di conformità per il contatto alimentare emesse dai fornitori delle materie prime utilizzate e dalla non introduzione intenzionale nel processo produttivo.

Analogamente, per quanto riguarda i sali dei metalli ammonio, calcio, europio, gadolinio, lantanio, arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), mercurio (Hg) e piombo (Pb), i materiali forniti non li contengono in quantità superiori al limite di quantificazione a seguito dei test di migrazione effettuati.

Le ammine aromatiche primarie rilasciate dai materiali forniti sono inferiori al limite di rilevazione, come specificato nell'allegato II del regolamento UE 10/2011 e nei successivi aggiornamenti sulla base dei test di migrazione specifici effettuati.

Valutazione del rischio NIAS

Sulla base delle informazioni ricevute dai fornitori delle materie prime utilizzate e dalle analisi di screening dello spazio di testa: analisi semi-quantitativa di composti organici volatili e semi-volatili e analisi di screening mediante estrazione con solvente: analisi semi-quantitativa di composti organici volatili e semi-volatili, è stata effettuata una valutazione del rischio in relazione alle sostanze aggiunte non intenzionalmente (NIAS) conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e all'articolo 19 del regolamento UE 10/2011.

L'uso industriale o commerciale del materiale specificato in questa dichiarazione di conformità per il contatto alimentare non esonera l'utente dal verificare la sua conformità con le normative applicabili pertinenti nonché l'idoneità tecnologica per lo scopo a cui è destinato.

Questa dichiarazione è valida a partire dalla data indicata di seguito; sarà sostituita se si verificano cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale fornito che possono modificare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità, e se i riferimenti legali citati in questa dichiarazione vengono modificati e aggiornati in modo tale da richiedere una verifica e un aggiornamento ai fini della conformità.

Luogo e data

Rickenbach, 27.02.2026

Firma/Nome/Funzione

Marc Beck
CEO